

Tipologia:	LAVORO			 ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI
Protocollo:	2006111	Data:	15.04.2011	
Oggetto:	OBBLIGHI CONTRIBUTIVI IN CASO DI ATTIVITA' PROMISQUE DI SALE DA GIOCO ALL'INTERNO O ANNESSE AI LOCALI DI PUBBLICI ESERCIZI			

OBBLIGHI CONTRIBUTIVI IN CASO DI ATTIVITA' PROMISQUE DI SALE DA GIOCO ALL'INTERNO O ANNESSE AI LOCALI DI PUBBLICI ESERCIZI

Rifer.

- Ministero del Lavoro, D.M. 15 marzo 2005,
- Ministero del Lavoro, risposta ad interpello 14 agosto 2007, n. 21, prot. 25/l/0010602,
- INPS, circolare n.66 del 18 maggio 2010,
- ENPALS, circolare n.19 del 4 giugno 2002.

Gentil.mi Associati,

alla luce dei quesiti pervenuti in ordine alla problematica del corretto adempimento degli obblighi contributivi in presenza di contestuale attività di raccolta scommesse e di piccola ristorazione e /o somministrazione bevande, significhiamo quanto segue.

Come noto le Agenzie di scommesse sono inquadrare ai fini previdenziali nel settore terziario. Secondo la regola generale, i datori di lavoro operanti in detto settore versano i contributi relativi all'Assicurazione Generale Obbligatoria del personale dipendente all'INPS.

Tuttavia, rispetto alla regola ora richiamata, si pongono quale eccezione, per la specialità dei rapporti sottostanti, le attività e figure professionali dei lavoratori dello spettacolo, individuate ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs C.P.S. n. 708/1947, come modificato dalla L. n. 289/2002.

Infatti, sulla scorta di detta normativa, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro delle Economie e delle Finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell'Enpals, si provvede periodicamente all'adeguamento delle categorie dei soggetti obbligatoriamente assicurati presso lo stesso Ente.

Come noto tra detti soggetti, con Decreto Ministeriale 15 marzo 2005, sulla scorta dell'evoluzione delle professionalità e delle forme di regolazione collettiva dei rapporti nel settore dello spettacolo, sono stati inseriti, al punto n. 19, gli "impiegati e operai dipendenti delle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi, prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche".

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

Per il regime di specialità rispetto alla regola generale, proprio del regime previdenziale relativo ai lavoratori dipendenti di siffatte aziende assicurati presso l'Enpals, nell'ipotesi di difformità anche parziale dalla tipologia produttiva ed organizzativa prefissata dalla normativa speciale e, quindi, nel caso di prestazioni che si inscrivono in strutture ove operano settori di attività diversi, dovrà valutarsi l'autonomia di dette attività ai fini della preservazione del regime speciale per i lavoratori interessati.

Sul punto, il Ministero del lavoro nella risposta ad interpello 14 agosto 2007, n. 21, prot. 25/I/0010602, ha specificato che l'autonomia ricorre quando *"ciascuna attività è riconducibile ad aziende separate che si collocano direttamente sul mercato per fornire beni o servizi ai propri clienti"*.

Così l'INPS, con specifico riferimento all'attività delle sale giochi, ha da ultimo ribadito che *"Qualora l'attività abbia carattere promiscuo, situazione che nel settore è abbastanza frequente, tenuto conto che soprattutto le case da gioco e le sale giochi sono spesso all'interno o annesse ai pubblici esercizi, si dovrà valutare se tali attività presentino o meno il carattere dell'autonomia. Nel caso in cui non vi sia autonomia dell'attività della casa da gioco o della sala giochi rispetto a quella del pubblico esercizio e qualora il datore di lavoro utilizzi promiscuamente i propri dipendenti per l'esercizio di entrambe le attività, gli stessi, in quanto dipendenti da imprese classificate ai fini previdenziali nel settore terziario, continueranno a essere assicurati anche ai fini previdenziali presso l'INPS"* (cfr. INPS circ. 66 del 18/05/2010).

V'è da rilevare che le opinioni espresse dal Ministero del lavoro e INPS devono essere necessariamente poste a confronto con quanto affermato da Enpals con la circolare 4.6.2002, n. 19, che – viceversa - attrae alla sfera di competenza dell'Ente dello spettacolo l'obbligazione contributiva del personale che svolge attività accessoria di piccola ristorazione e somministrazione all'interno delle sale da gioco.

Dal complessivo quadro succintamente esposto emerge una difficoltà interpretativa imputabile anche all'evoluzione della tipologia degli esercizi autorizzati alla raccolta scommesse, sicuramente tenuta in debito conto dal Ministero e dall'INPS, i cui chiarimenti sono stati forniti in tempi sensibilmente più recenti rispetto a quello fornito dall'Enpals.

Infatti, a differenza che in passato, sempre più la raccolta scommesse è svolta da soggetti che già esercitavano attività diverse, quand'anche pur sempre del settore dei servizi. Da tanto i parametri indicati da Ministero e INPS (esercizio contestuale di attività diverse ma gestite da aziende facenti capo a soggetti diversi e/o autonome) quale presupposto per l'applicazione di difformi regole e competenze per l'aspetto contributivo. Viceversa la circolare Enpals, più risalente nel tempo, muove da un presupposto gestionale più tradizionale (agenzia di scommesse nel cui ambito si iscriva – a posteriori - un'attività meramente accessoria di somministrazione), per concludere nel senso dell'inscrivibilità di tutto il personale impiegato - alle condizioni specificate - all'Ente dello Spettacolo.

Ciò posto, può evidenziarsi, quale criterio generale, l'esigenza di effettuare l'analisi della singola realtà gestionale e laddove l'attività di piccola ristorazione risulti sopravvenuta, meramente residuale anche per numero di addetti, accessoria e non rivolta a terzi diversi dagli scommettitori, potrà ritenersi competente l'Enpals anche per l'assicurazione dei dipendenti addetti a detto servizio.

Viceversa, nell'ipotesi di esercizio contestuale di rami di impresa diversi per caratteristiche merceologiche, potrà legittimamente versarsi la contribuzione all'Enpals solo nell'ipotesi della chiara e dimostrabile separata ed autonomia delle aziende, nonché delle prestazioni degli addetti ai due o più rami di attività operanti nella medesima unità produttiva.

A disposizione per ogni eventuale integrazione o chiarimento, cordiali saluti

per ASSOSNAI
i consulenti lavoro

Avv. Claudio Enrico Schiavone

Rag. Antonio Palmisano